

## **Comune di LESA (NO)**

### **Divieto di sosta alle autocaravan e caravan nel piazzale Martiri si Solcio**

Con ordinanza sindacale n. 27 del 15 luglio 2004, il Comune di Lesa in provincia di Novara, ha vietato la sosta alle autocaravan e caravan nel piazzale Martiri di Solcio.

Dalla lettura del provvedimento appare evidente l'intento dell'amministrazione di interdire il campeggio. Tuttavia l'ordinanza - muovendo dall'erronea confusione tra 'sosta' e 'campeggio' vieta la sosta.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dopo aver ricevuto notizia del divieto si è attivata tempestivamente per acquisire copia del provvedimento istitutivo e valutarne la legittimità.

Presa visione dell'ordinanza n. 27/2004, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Sindaco di Lesa di modificarla eliminando ogni riferimento alla "sosta" nonché alle "autocaravan", "caravan" e "roulottes", prevedendo un divieto di campeggio per il quale si suggeriva il seguente ordine: *"in tutto il territorio comunale di Lesa pubblico o privato aperto al pubblico (ovvero nelle aree che si vorranno specificamente individuare), è vietato il campeggio, il bivacco e l'accampamento, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma"*.

**A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN** nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

**A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI** segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.

**Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Lesa.**

#### **23 settembre 2012**

Un associato comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che in località Solcio sul lago Maggiore esiste un divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza del Sindaco di Lesa (NO) n. 27 del 15 luglio 2004.

#### **4 ottobre 2012**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Lesa di fornire copia non in bollo dell'ordinanza n. 27/2004 e di ogni eventuale allegato e/o atto richiamato.

**9 ottobre 2012**

Il Comune di Lesa trasmette l'ordinanza sindacale n. 27/2004.

**15 ottobre 2012**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Sindaco di Lesa, informando per conoscenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di modificare l'ordinanza n. 27/2004. Di seguito il testo integrale dell'istanza.



50125 FIRENZE via San Niccolò 21  
tel 055 2340597 fax 055 2346925  
www.coordinamentocamperisti.it  
info@coordinamentocamperisti.it

Firenze, 15 ottobre 2012

PEC Comune di Lesa  
c.a. Sindaco Roberto Grignoli  
lesa@cert.ruparpiemonte.it

E p.c. / PEC Egr. Direttore della Divisione II  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici  
Ministero Infrastrutture e Trasporti  
dg.ss@pec.mit.gov.it

**Oggetto: Comune di Lesa/ ordinanza n. 27 del 15 luglio 2004.**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21 in persona del suo Presidente, quale associazione che tutela gli interessi diffusi degli utenti della strada, in particolare delle famiglie in autocaravan, su segnalazione di propri associati e al fine di evitare possibili contenziosi con oneri per gli utenti della strada e la Pubblica Amministrazione,

PREMESSO CHE

- con l'ordinanza in oggetto si vietava la sosta alle autocaravan e caravan nel piazzale Martiri di Solcio (allegato 1);

CONSIDERATO CHE

- dal complessivo tenore del provvedimento, l'intento dell'amministrazione appare quello di vietare la condotta integrante "campeggio";
- i concetti di sosta e campeggio devono essere tenuti distinti. Ai sensi dell'art. 157 codice della strada, la sosta è definita come "sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente". La sosta, dunque, ha un significato univoco che non può confondersi con altre situazioni o attività quali il campeggio;
- con legge n. 336/91 e successivo D.Lgs. 285/92 (codice della strada), il legislatore è intervenuto per evitare i contenziosi tra utenti in autocaravan ed enti proprietari delle strade con una *ratio* semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni tra le quali la netta distinzione tra sosta e campeggio e l'applicazione, alle autocaravan, della stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 (art. 185 c.d.s.);
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ci legge per conoscenza, ha chiarito più volte la netta distinzione tra la sosta e il campeggio. In particolare, per quanto riguarda le autocaravan, vale quanto previsto dall'art. 185 co. 2 c.d.s.;
- i comportamenti che integrano il campeggio, possono essere compiuti a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo;
- il campeggio può essere realizzato con qualunque tipologia di veicolo utilizzato (allegati 2-3);

- l'art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) codice della strada punisce chiunque depositi rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze;
- l'eventuale presenza di aree attrezzate, non implica per ciò necessariamente l'obbligo per un utente della strada in autocaravan di sostare in tali aree. E parimenti, l'inesistenza di aree attrezzate non può precludere la sosta delle autocaravan nel rispetto del codice della strada. Non esiste, infatti, nessuna norma del codice della strada che obblighi un'autocaravan a sostare in un campeggio o in un'area attrezzata di cui all'art. 7 comma 1 lett h) c.d.s.

Si suggerisce la predisposizione di un provvedimento di divieto di bivacco, attendamento e campeggio senza pregiudizio per la *circolazione e sosta* delle autocaravan e in generale di tutti i veicoli. A tal fine, si trasmette la relazione dell'Avv. Dimita, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo "*Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi*" illustrata nel corso della XXXI edizione delle Giornate della Polizia Locale a Riccione il 20-22 settembre 2012 (allegato 4).

Tutto ciò premesso e considerato, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,

CHIEDE

che il Sindaco di Lesa, voglia modificare l'ordinanza n. 27 del 15 luglio 2004:

- **eliminando ogni riferimento alla "sosta" nonché alle "autocaravan", "caravan" e "roulottes";**
- **prevedendo un divieto di campeggio** per il quale si suggerisce il seguente ordine: *"in tutto il territorio comunale di Lesa pubblico o privato aperto al pubblico (ovvero nelle aree che si vorranno specificamente individuare), è vietato il campeggio, il bivacco e l'accampamento, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma"*.

Si confida che la S.V. accolga la richiesta formulata, dandone comunicazione alla scrivente non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente e assicurando altresì che le attività di accertamento e sanzionatorie siano giustamente dirette solo a coloro che, in violazione di legge, campeggino occupando indebitamente aree non destinate a tale scopo.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si rivolgerà a uno studio legale per ottenere la revoca del provvedimento con aggravio di costi e oneri a vostro esclusivo carico

In attesa di un cortese riscontro in merito, si inviano i più cordiali saluti.

Firenze, 15 ottobre 2012

Il Presidente Isabella Cocolo

*Allegati:*

1. Ordinanza del Comune di Lesa n. 27 del 15.07.2004.
- 2-3. Esempio di attività sintomo di campeggio con l'utilizzo di autovettura.
4. Relazione Avv. Dimita, funzionario Ministero Infrastrutture e Trasporti.